

Repertorio n. _____

Raccolta n. ____

CONTRATTO ISTITUTIVO DI RETE DI IMPRESE

Data _____, in _____, presso lo Studio (luogo)
_____, avanti a me _____ Notaio in _____,
iscritto presso il Collegio Notarile _____,

sono presenti i signori:

1) _____, nato a _____, il _____, che interviene al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore
Delegato e legale rappresentante della società _____ con sede in
Roma, via _____, capitale € _____, interamente
versato, iscritta nel locale Registro delle imprese, numero di iscrizione e
codice fiscale _____, Rea _____, munito dei poteri necessari in
forza del vigente statuto;

2) _____, nato a _____, il _____, che interviene al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore
Delegato e legale rappresentante della società _____ con sede in
Roma, via _____, capitale € _____, interamente
versato, iscritta nel locale Registro delle imprese, numero di iscrizione e
codice fiscale _____, Rea _____, munito dei poteri necessari in

forza del vigente statuto;

3).....

I componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

PREMESSO CHE:

- **L'art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dell'art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e successive modifiche e integrazioni prevede l'istituto del «contratto di rete», mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria competitività sul mercato obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico delle imprese che partecipano al predetto contratto.**
- **Le imprese indicate ai precedenti numeri da 1 a , che operano nel settore congressuale e più in generale della Meeting Industry, al fine di accrescere il proprio fatturato attraverso una maggiore competitività sul mercato internazionale e nazionale ed in particolare attraverso maggiori opportunità di acquisizione di affidamenti e commesse,**

pubbliche e private, per la realizzazione di congressi, eventi e meetings di altra natura, ritengono che sia necessario realizzare un Convention Bureau Nazionale Privato, sulla base delle intese raggiunte dalle Associazioni di categoria di appartenenza nell'ambito del Comitato di coordinamento delle azioni per lo sviluppo dell'offerta congressuale, istituito presso l'Enit nel luglio 2013.

- **le sigle ed acronimi presenti nell'articolato hanno il significato di seguito indicato:**
 - **DMO=Destination Management Organiser**
 - **RFP=Request For Proposal**
 - **ICCA=International Congress and Convention Association**
 - **Fam trip=Familiarisation Trip**
 - **Venues=Sedi e luoghi per congressi e meetings**
- **tutto ciò premesso affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le imprese partecipanti, come innanzi rappresentate, convengono di stipulare un contratto di rete al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui al successivo art. 2, attraverso l'attuazione del programma di cui al successivo art.3.

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome _____

La sede della Rete è stabilita in _____

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI STRATEGICI

Le imprese partecipanti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione sui mercati nazionali ed internazionali, con riguardo alle attività complementari, strumentali, sussidiarie, inerenti e/o attinenti il settore del turismo congressuale e d'affari.

Il tutto mediante:

- 1) l'attuazione del programma di rete descritto all'art. 3;
- 2) lo scambio di informazioni e prestazioni, collaborazioni tra tutte o alcune delle imprese partecipanti;
- 3) la diffusione del nome _____ al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni anche commerciali e facilitare l'individuazione della rete di imprese come unico interlocutore, da tutelarsi attraverso la registrazione del corrispondente marchio.

La costituzione della rete promuove un interesse collettivo alla collaborazione che integra gli interessi individuali dei singoli partecipanti e costituisce oggetto di promozione e tutela da parte degli organi della rete. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di rete, le imprese partecipanti si danno reciprocamente atto di possedere i requisiti indicati ai punti B, C e D nel documento "La riclassificazione dell'offerta

congressuale italiana e la ridefinizione dei requisiti qualitativi” allegato al presente Contratto, fatta eccezione per le imprese di servizi partecipate dalle Associazioni indicate al primo comma del seguente articolo 9, il cui oggetto sociale sia inerente agli obiettivi della Rete .

ARTICOLO 3 - PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

a. nello svolgimento delle seguenti attività:

- MEMBERSHIP - Attività su tutto il territorio nazionale al fine di ampliare il più possibile la rete e renderla più rappresentativa possibile dell’offerta congressuale nazionale, stimolo e supporto per la nascita di reti territoriali o altre forme di aggregazione in rappresentanza di destinazioni strategiche per la “vendita” del Paese;

- PARTNERSHIP - Creazione di accordi/partnership/sponsorizzazioni al fine di abbinare alla destinazione Italia anche i grandi marchi dell’eccellenza made in Italy, noti a livello mondiale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali marchi nel campo della moda, del cinema, dell’arredamento, del food e dell’auto, oltre a grandi aziende strategiche per lo sviluppo del settore (grandi vettori, aeroporti ecc);

- RAPPORTO CON DMO/ENIT – Supporto ad Enit, in qualità di DMO per l’indirizzo tecnico per la programmazione delle attività promozionali, in particolare la selezione delle fiere internazionali; in occasione delle fiere, in particolare, potrà offrire al DMO un supporto fattivo nella selezione ed engagement dei buyers e

partecipare attivamente alla progettazione dell'allestimento dello stand, alla qualificazione della presenza espositiva, nonché alla formazione del personale di accoglienza.

- PORTALE –Realizzazione di un portale di presentazione dell'intera offerta (con venue finder, calendario congressi, form RFP, schede aggiornabili dai singoli aderenti, calendario eventi MICE e non, fotogallery, video, news e collegamenti social, contatti ben specificati dello staff operativo; creazione di materiale di supporto e di una immagine coordinata per la presentazione, attività alla promozione e di supporto alla commercializzazione dell'offerta congressuale nazionale;

- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE -Comunicazione attraverso tutti i canali , in particolare Newsletter mensili e periodiche differenziate in base ai target di riferimento; comunicazione interna (volta ad informare i soci e il mercato interno su attività e risultati) ed esterna (verso potenziali clienti su attività news/offerte dei soci, eventi acquisiti ecc).

- SUPPORTO ALLE DESTINAZIONI PER L'ATTIVITA' DI CANDIDATURA -
Supporto alle imprese partecipanti che autonomamente presentano candidature attraverso un collegamento con le Istituzioni nazionali; iscrizione ad ICCA per accedere al data base mondiale delle candidature aperte finalizzata alla Ricerca e sviluppo candidature/RFP, per l'acquisizione di congressi internazionali associativi da distribuire sui territori con le modalità descritte nel programma; costruzione di un programma Ambassador , a livello nazionale in supporto alle destinazioni ed allo

sviluppo delle candidature;

- STUDI E RICERCHE - Attivazione di un Osservatorio Nazionale sul turismo congressuale in collaborazione con un partner specializzato; realizzazione di studi e ricerche volti ad una migliore conoscenza dei mercati internazionali più interessanti per l'offerta italiana.

- PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO - Oltre all'attività promozionale congiunta con il DM0 sulle principali fiere internazionali, la Rete pianifica, organizza e promuove a vantaggio delle imprese partecipanti:

- a. workshop b2b & sales mission all'estero; fam trip, sul territorio nazionale; supporto all'organizzazione di inspection visit alle venues , più rispondenti alle esigenze dei committenti; programmi promozionali per sviluppo segmento corporate;
- b. forme di cooperazione tra le imprese appartenenti alla rete;
- c. azioni di promozione e di accrescimento della rete e dei suoi partecipanti;
- d. programmi di ricerca ed innovazione in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati;
- e. rapporti della rete con enti e istituzioni locali comunitarie, nazionali e internazionali;
- f. predisposizione di regolamenti che definiscano le modalità di adesione, la partecipazione e lo svolgimento delle attività all'interno della rete.

ARTICOLO 4 - Organi della rete

Sono organi della rete: l'Assemblea dei partecipanti; il Comitato di Gestione; il Presidente del Comitato di Gestione.

E' ammessa la creazione di organi ulteriori per la realizzazione delle attività della rete, su proposta del Comitato di Gestione ed approvazione dell'Assemblea dei partecipanti a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 5 - Assemblea dei partecipanti

E' istituita un'Assemblea composta dai rappresentanti delle imprese partecipanti alla rete o loro delegati. A ciascuna impresa partecipante spetta un solo voto.

I partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di rete. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi dovranno tutelare l'interesse della rete, la sua reputazione ed il suo patrimonio.

L'Assemblea dei partecipanti deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal Comitato di Gestione.

Essa è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione quando lo ritenga opportuno e/ o quando ne facciano domanda scritta almeno la metà dei componenti l'Assemblea.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'effettivo ricevimento (compresi fax e posta elettronica) inviata alla sede legale delle imprese

partecipanti e ai componenti il Comitato di Gestione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad 1 (un) giorno e la convocazione dovrà contenere i motivi dell'urgenza.

Ciascuna impresa partecipante può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che può essere conferita ad un membro dell'organo amministrativo o di diversa natura di dette o di altre imprese partecipanti alla rete. Tale delega dovrà essere conservata unitamente al libro di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le adunanze dell'Assemblea dei partecipanti possono svolgersi anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Deve intendersi regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, l'Assemblea alla quale partecipino tutte le imprese partecipanti alla rete e i membri del Comitato di gestione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione dell'eventuale variazione dell'ammontare delle quote annuali di cui al successivo art.13, su proposta del Comitato di Gestione;
- b) l'approvazione di un rendiconto annuale presentato dal Comitato di Gestione con

riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

c) le modifiche del contratto di rete;

d) la nomina e revoca dei membri del Comitato di Gestione;

e) la deliberazione di azione di responsabilità nei confronti del Comitato di Gestione o di uno dei suoi componenti. Si precisa che non potrà esprimere in Assemblea il proprio voto il soggetto nei cui confronti è esperita l'azione di responsabilità.

L'Assemblea decide col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla rete calcolata per teste.

Tutte le decisioni dell'Assemblea dei partecipanti dovranno risultare da apposito verbale trascritto su apposito libro firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;

d) certificazione attestante: che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali; che nessuna di tali procedure è pendente al momento della richiesta di adesione; che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di

attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) la dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 e di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;

g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato di Gestione.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà:

- corrispondere la quota fissa di partecipazione ed eventuale sovrapprezzo;
- corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale;
- erogare il contributo ordinario per l'anno successivo e l'eventuale contributo straordinario.
- adempiere tutto quanto previsto dal Comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione dovrà pubblicizzare presso il competente Registro delle imprese le adesioni di altre imprese, il loro recesso, e, in generale, le ipotesi di cessazione del rapporto. In caso di adesione di una nuova impresa si applica l'art.

1332 c.c.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI

Costituiscono diritti delle imprese partecipanti:

1) Partecipazione, informazione e trasparenza.

Le imprese contraenti, quali componenti della Assemblea, hanno diritto a partecipare all'attività della rete esercitando un controllo diretto e indiretto sull'attività del Comitato di Gestione che opera quale mandatario. La partecipazione avviene esercitando il diritto di voto, il diritto all'accesso alla documentazione ed il diritto all'informazione.

2) Parità di trattamento. Le imprese partecipanti hanno diritto alla parità di trattamento entro i limiti della discrezionalità assegnata al Comitato di gestione per la realizzazione del programma di rete

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Le imprese partecipanti alla rete sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

a) obbligo di effettuare il conferimento iniziale nel fondo comune nelle modalità di cui al successivo art. 13; nonché obbligo di procedere agli ulteriori apporti in conformità a quanto previsto dal detto art. 13;

b) obbligo di cooperazione e partecipazione alla realizzazione del programma di rete eseguendo l'attività con la diligenza professionale commisurata alle competenze di cui dispongono.

c) Obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e buona fede in fase di esecuzione e nella fase post-contrattuale, in caso cioè di scioglimento del contratto

anche limitatamente alla singola impresa partecipante;

d) Obbligo di non aderire ad altri contratti di rete, di livello nazionale aventi caratteristiche, obiettivi e azioni analoghi al presente contratto e/o in concorrenza con l'aggregazione che si vuole costituire con il presente contratto; in caso di diniego, l'impresa partecipante può recedere con effetto immediato dal contratto stesso, fermo l'obbligo di terminare le attività in corso e quelle cui essa abbia già dato la sua adesione.

Le imprese partecipanti sono tenute a rispettare le decisioni dell'assemblea e del Comitato di Gestione anche quando sia stato espresso voto dissenziente.

Le imprese partecipanti sono tenute inoltre a:

- uniformarsi ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione e attenersi alle relative decisioni;
- rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e delle iniziative decise dal Comitato di Gestione.

Una volta cessata la partecipazione alla rete per qualunque causa, le parti sono tenute a adempiere gli obblighi di esecuzione del programma di rete assunti fino alla cessazione del rapporto.

e) Patto di non concorrenza. alla Rete

Ciascuna impresa partecipante è tenuta a non svolgere attività in concorrenza con quelle della rete e a non aderire a reti di imprese che svolgano attività con essa concorrenti. La violazione del presente obbligo può comportare l'esclusione dalla

rete ove possa causare grave pregiudizio alla stessa.

Il Patto di non concorrenza e di lealtà alla Rete si estende fino ad un anno dalla cessazione del rapporto di rete qualunque ne sia la causa di cessazione.

e) Obblighi di confidenzialità.

Le imprese partecipanti sono tenute a:

- trattare come riservate tutte le informazioni fornite da ciascuna impresa partecipante all'altra, in qualunque forma trasmesse, che siano espressamente considerate come tali dalle imprese medesime;
- fare tutto quanto necessario per proteggere la riservatezza;
- non divulgare le informazioni riservate per nessuno scopo estraneo al presente contratto;
- impiegare il nome della rete nello svolgimento di attività relative alla realizzazione del programma di rete. Alle parti è fatto divieto di usare il nome della rete per lo svolgimento di attività estranee al programma di rete. In caso di violazione il Comitato di Gestione può ordinarne l'immediata esclusione.

La violazione degli obblighi di cui al presente art. 8 può comportare l'esclusione dalla rete, fatto salvo il risarcimento del danno causato dall'impresa.

ARTICOLO 9 - COMITATO DI GESTIONE. PRESIDENTE

L'attuazione del programma di rete e l'esecuzione del contratto sono affidati ad un Comitato di gestione costituito da 8 (otto) componenti compreso il Presidente, che è anche rappresentante legale della Rete, nominati 1 (uno) da

Confiturismo/Confcommercio, 1 (uno) da Federalberghi, 2 (due) ciascuno da Federcongressi, da Assohotel/Confesercenti e da Federturismo/Confindustria.

Il Comitato di Gestione, in virtù del predetto mandato generale conferito dall'assemblea, svolge una funzione di indirizzo, di regìa ai fini dell'attuazione del programma di rete.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Comitato di Gestione, i componenti del Comitato di Gestione eleggono, al loro interno, il Presidente, che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito all'atto della nomina al quale spettano i compiti di rappresentanza della rete di fronte ai terzi e in giudizio ai sensi del successivo art. 12, con i limiti eventualmente indicati dal Comitato di gestione all'atto della nomina.

In caso di revoca o dimissioni di uno o più componenti del Comitato di Gestione, la nomina del o dei nuovi componenti è fatta dall'Assemblea, su proposta delle Associazioni di cui al precedente 1 comma, nel rispetto della composizione del Comitato indicata nel medesimo 1 comma

ARTICOLO 10 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione si raduna almeno tre volte l'anno.

Il Comitato si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'effettivo

ricevimento (compresi fax e posta elettronica) inviata ai componenti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad 1 (un) giorno e la convocazione dovrà contenere i motivi dell'urgenza.

Tutte le decisioni del Comitato di Gestione, dovranno risultare da apposito verbale trascritto su apposito libro firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità varrà doppio il voto del Presidente.

Le adunanze del Comitato di Gestione si potranno svolgere anche per audio-videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Il comitato di gestione deve intendersi regolarmente costituito, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i propri membri.

ARTICOLO 11 - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al Comitato di Gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), della Legge 33/2009, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare

esecuzione al presente contratto.

Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, compresa la predisposizione di regolamenti interni. Nell'attuazione del programma di rete il Comitato di Gestione può decidere la costituzione di Associazioni temporanee di imprese o di scopo, consorzi, od avvalersi di altri strumenti per la realizzazione di singoli progetti affidati alla rete o da questa deliberati.

Al Comitato di Gestione spettano in particolare le seguenti competenze con le correlate responsabilità:

- a) redigere un budget previsionale entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2014, con eventuale proposta di variazione delle quote annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un rendiconto annuale con una situazione patrimoniale.
- b) gestire il fondo patrimoniale sulla base di un regolamento;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei partecipanti, salva la possibilità dei partecipanti di richiedere la convocazione dell'Assemblea, in base a quanto previsto del 4 comma del precedente articolo 5, per discutere e deliberare sul punto ;
- f) ricercare eventuali competenze esterne alla rete ove necessario, anche mediante assunzione o collaborazione, di professionalità con curriculum coerente con le attività della Rete;
- g) monitorare la corretta esecuzione dei progetti affidati alla rete o nei quali la rete è

coinvolta indicando se necessario gli opportuni adattamenti;

h) concorrere a bandi che prevedano contributi e/o finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della Rete.

i) definire, attraverso appositi accordi e convenzioni, i rapporti con i soggetti istituzionali e gli operatori della meeting industry non aventi i requisiti per la partecipazione alla Rete, nonché con altri soggetti pubblici o privati comunque interessati allo sviluppo della meeting industry

Al Comitato di Gestione le singole imprese partecipanti potranno affidare incarichi individuali e/o mandati per il compimento di operazioni variamente collegate alla sfera di attività del singolo contraente.

Il Comitato di Gestione ha, inoltre, la possibilità:

- di avvalersi di soggetti specializzati per particolari esigenze legate allo sviluppo del programma di rete;
- di stipulare contratti di collaborazione nell'ipotesi di soggetti non aventi forma imprenditoriale;
- di nominare direttori generali cui affidare compiti direttivi;
- di nominare procuratori speciali affidando determinati incarichi;
- di nominare - tra i propri membri - consiglieri delegati ai quali attribuire il potere di svolgere determinati incarichi e la relativa rappresentanza.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI

Al Presidente del Comitato di Gestione è conferito il potere di rappresentanza delle

imprese partecipanti nei confronti dei terzi e in giudizio, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal medesimo organo.

Il potere di rappresentanza spetta altresì ai procuratori speciali e ai Consiglieri delegati nei limiti degli incarichi ricevuti.

Il Presidente e gli eventuali Consiglieri delegati dovranno legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del Comitato di Gestione riguardante sia la decisione relativa alla nomina alla detta carica di Presidente o di Consigliere delegato, sia la decisione del Comitato di Gestione che approva e autorizza il compimento dell'atto.

Qualora il Comitato di Gestione agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto, dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura _____, valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte in relazione all'esecuzione del programma di cui all'art.3.

La responsabilità dei componenti del Comitato di Gestione e dei suoi rappresentanti verso le imprese partecipanti alla Rete è regolata dalle norme sul mandato.

ARTICOLO 13 - FONDO COMUNE

Per realizzare lo scopo comune, le parti dichiarano di costituire un fondo comune composto dalle quote individuali dei partecipanti, da versare contestualmente alla

sottoscrizione del presente contratto, e precisamente da una quota di partecipazione iniziale in misura fissa stabilita in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per i partecipanti che dispongano di strutture in grado di ospitare eventi per più di 1000 (mille) pax di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per i partecipanti che dispongano di strutture in grado di ospitare eventi fino a 1000 (mille) pax e/o hotel con più di 200 (duecento) camere nonchè per le società di servizi di cui all'ultimo comma dell'art.2., euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per hotel fino a 200 (cento) camere e strutture minori, da versare anche in ciascuno degli anni successivi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione e dovranno essere versati entro il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 15 gennaio 2015 per ciascuna impresa partecipante.

Il fondo comune è altresì costituito da tutti i contributi, ricavi per servizi ai partecipanti e a terzi e conferimenti a qualsiasi titolo effettuati in favore della Rete.

Ulteriori conferimenti potranno essere realizzati attraverso attribuzioni di beni di qualunque tipo o servizi, inclusi diritti di proprietà industriale e know-how, purché suscettibili di valutazione economica.

Per i conferimenti in natura è necessario presentare una perizia, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Il Comitato di Gestione emana un regolamento del fondo ove determina le modalità di gestione patrimoniale della rete, nel rispetto dell'autonomia di gestione degli stessi.

Sono inoltre ammessi conferimenti di beni e servizi e contributi a titolo di liberalità.

L'impresa partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ciascun partecipante ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo, nelle modalità di cui al successivo art. 14.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di versamento, il Comitato di Gestione potrà escludere l'impresa morosa con decisione dell'assemblea dei partecipanti nelle modalità di cui al precedente art. 5 ovvero dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Al fondo comune ed alla gestione patrimoniale della rete si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune

ARTICOLO 14 - RECESSO

Salvo quanto previsto nel presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire a mezzo lettera raccomandata a/r al Comitato di Gestione entro il 31 luglio di ciascun anno ; in tal caso, il recesso avrà

efficacia dal primo gennaio del primo anno successivo a quello nel quale la dichiarazione di recesso è pervenuta al comitato di gestione.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente al 31 luglio di ciascun anno hanno effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo alla data in cui dette dichiarazioni sono pervenute al Comitato di Gestione, salvo il caso in cui l'Assemblea abbia deliberato, su proposta del Comitato di gestione, un incremento delle quote annuali superiore al 30%.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

Previa diffida scritta di adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni, proveniente dal Comitato di Gestione, l'impresa partecipante, in caso di grave inadempimento degli obblighi risultanti dal presente contratto, potrà essere esclusa dalla Rete. Decorso inutilmente tale termine, l'esclusione è decisa dall'Assemblea dei partecipanti con le modalità di cui al precedente art. 5.

Potrà essere esclusa altresì l'impresa morosa nel pagamento dei contributi ai sensi del precedente art. 13.

L'impresa partecipante è esclusa di diritto nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività d'impresa;
- modifica dell'oggetto sociale che comporti la previsione di attività non coerenti con gli obiettivi della rete;
- Resta in ogni caso salva la possibilità di agire in risarcimento dei danni provocati alla rete nei confronti dell'impresa esclusa, qualora sussistano i requisiti richiesti

dalla legge o dal presente contratto all'art.17.

ARTICOLO 16 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI RETE LIMITATAMENTE A UNA IMPRESA

In caso di scioglimento del rapporto di rete limitatamente alla singola impresa, per qualunque causa detto scioglimento dipenda (ivi comprese le ipotesi di recesso ed esclusione):

- non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo conferiti;
- il mandato conferito per l'attuazione del programma di rete e conseguente esecuzione del presente contratto, ancorchè dato con un unico atto, cessa di produrre effetti nei confronti del partecipante cessato;
- l'impresa rimane comunque obbligata ad adempiere le prestazioni assunte nonché al rispetto degli obblighi di confidenzialità, lealtà e non concorrenza di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 17 - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di inadempimento il partecipante è tenuto a risarcire il danno subito dalla rete e dai suoi partecipanti inclusa la lesione alla reputazione della rete causalmente correlata.

Il contraente inadempiente è tenuto a rispondere del danno causato in proporzione alla gravità dell'inadempimento, al pregiudizio subito dalla rete e comunque compensando per intero la perdita subita dalla rete e dai singoli partecipanti.

ARTICOLO 18 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto di rete è concordemente fissata in anni cinque, a decorrere dalla data di ultima iscrizione del presente contratto nel registro delle imprese.

Il contratto di rete sarà prorogato tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete può sciogliersi per mutuo consenso di tutte le imprese partecipanti.

Il presente contratto di scioglierà altresì al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti ipotesi:

- a) partecipazione al contratto di rete di meno di tre imprese, ciò per effetto di recesso, esclusione o di qualunque altra causa di cessazione del rapporto di rete limitatamente a una impresa;
- b) conseguimento dell'oggetto del contratto.

Le predette cause di scioglimento operano solo per il futuro essendo completamente escluso il carattere retroattivo.

In caso di scioglimento della Rete, il patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese in proporzione agli apporti per quanto concerne i conferimenti in denaro, mentre i conferimenti in natura saranno restituiti all'IMPRESA conferente.

La partecipazione alla RETE è trasferibile solo unitamente all'azienda od al suo ramo

concretamente interessato alla attività che il presente contratto disciplina, rientrando il presente contratto nella previsione di cui all'art. 2558 c.c.

ARTICOLO 20 - CONCILIAZIONE

Il Comitato di Gestione può nominare un comitato per la risoluzione delle controversie in merito all'esecuzione del presente contratto che opererà secondo le norme del giusto processo tentando una conciliazione tra le parti.

Le controversie derivanti dal presente contratto possono altrimenti essere devolute a uno degli organismi di conciliazione previsti dall' art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sarà rimessa, esperiti i tentativi di conciliazione di cui all'articolo precedente, al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro giudicherà in via rituale e secondo diritto.

E' espressamente consentita l'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829 comma 3 c.p.c.).

ARTICOLO 22 – MODIFICHE – PUBBLICITA'

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto; dette modifiche, ove richiesto per legge, dovranno essere pubblicizzate a cura di _____

(indicare una impresa) presso la sezione del Registro delle Imprese competente presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica. In ogni caso, le modifiche potranno essere pubblicizzate dal Comitato di Gestione presso i competenti Uffici del Registro Imprese.

Le parti autorizzano l'iscrizione del presente atto nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante in quanto non intendono, con il presente contratto, dar vita ad un autonomo soggetto giuridico,.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente contratto le Imprese partecipanti alla rete, come sopra rappresentate, costituite in Assemblea dei partecipanti, deliberano e convengono quanto segue:

- di stabilire che il Comitato di Gestione, al quale spettano i compiti e le funzioni di cui al precedente art. 11 e al quale è affidata l'attuazione del programma di rete e l'esecuzione del contratto, sia composto da numero 8 (otto) membri da durare in carica fino a dimissioni o revoca nominato nelle persone di:

tutti Componenti di questo atto e sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la rispettiva carica

- di nominare quale Presidente del Comitato di Gestione, al quale spetta il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti alla rete nei confronti dei terzi e in giudizio

ai sensi del precedente art. 12, il Signor

comparsa di questo atto e sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare detta carica.

-di nominare la seguente società capofila----- , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 quater DL 10 febbraio 2009 n. 5, il quale recita “Le modifiche del contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri “